

REGOLAMENTO (CEE) N. 2958/92 DELLA COMMISSIONE

del 13 ottobre 1992

relativo alla vendita ad un prezzo fissato in anticipo di uve secche sultanine non trasformate del raccolto 1991 detenute dagli organismi ammassatori greci

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 426/86 del Consiglio, del 24 febbraio 1986, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1569/92⁽²⁾, in particolare l'articolo 8, paragrafo 7,visto il regolamento (CEE) n. 1206/90 del Consiglio, del 7 maggio 1990, che fissa le regole generali del regime di aiuto alla produzione nel settore degli ortofrutticoli trasformati⁽³⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 2202/90⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 2,considerando che gli organismi ammassatori greci, in conformità del regolamento (CEE) n. 626/85 della Commissione, del 12 marzo 1985, relativo all'acquisto alla vendita e all'ammasso di uve secche e di fichi secchi non trasformati da parte degli organismi ammassatori⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3601/90⁽⁶⁾, hanno acquistato uve secche sultanine non trasformate del raccolto 1991; che, tenuto conto della situazione sul mercato delle uve secche, le uve secche sultanine devono essere offerte alla vendita a prezzi fissati in anticipo, ai fini della trasformazione nella Comunità per il consumo; che la vendita deve essere effettuata in conformità con le disposizioni del regolamento (CEE) n. 626/85;

considerando che nel fissare il prezzo di vendita occorre tener conto del fatto che i prodotti non possono più beneficiare di un aiuto alla produzione;

considerando che la garanzia di trasformazione prevista dall'articolo 6, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 626/85 deve essere fissata ad un livello tale da evitare qualsiasi abuso;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti trasformati a base di ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO.

Articolo 1

1. Gli organismi ammassatori greci che figurano nell'allegato I procedono alla vendita di uve secche sultanine non trasformate del raccolto 1991 le cui qualità ed i cui prezzi sono specificati nell'allegato II.
2. Le domande di acquisto devono essere presentate per iscritto a ciascun organismo ammassatore in questione presso la sede centrale dell'IDAGEP, via Achamon 241, Atene.
3. Informazioni sui quantitativi e sui luoghi in cui i prodotti sono immagazzinati possono essere ottenute dagli organismi i cui indirizzi figurano nell'allegato I.

Articolo 2

La garanzia di trasformazione di cui all'articolo 6, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 626/85 è pari a 20 ECU/100 kg netti.

*Articolo 3*Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 16 novembre 1992.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 ottobre 1992.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 49 del 27. 2. 1986, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 166 del 20. 6. 1992, pag. 5.⁽³⁾ GU n. L 119 dell'11. 5. 1990, pag. 74.⁽⁴⁾ GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 4.⁽⁵⁾ GU n. L 72 del 13. 3. 1985, pag. 7.⁽⁶⁾ GU n. L 350 del 14. 12. 1990, pag. 54.